



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **39 - VII**
del **21.04.2015**

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio di trasporto pubblico non di linea.

L'anno duemilaquindici, il giorno **ventuno**, del mese di **aprile**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **10.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **14.45** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) ZAPPONE Giovanni -Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.		X		16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871		X	17) DI MARIO Umberto	2.357	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747		X	18) AZZOLA Gianfranco	2.325	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) LAURETTI Lino	2.186		X
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) GOLFIERI Valerio	2.165	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616		X	22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	0.977		X
11) PALMACCI Pietro	6.603		X	24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **16**
Consiglieri Assenti n. **9**

Sono presenti gli assessori: Cerilli Paolo, Longo Ezio.

Sono assenti gli assessori: Sciscione Gianfranco, Perroni Emilio, Marcuzzi Pierpaolo, Minutillo Fabio, Tintari Roberta Ludovica.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario comunale, dott. Ranaldi Lucio Junior.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio di trasporto pubblico non di linea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea;

Vista la Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 recante disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 04 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 6, concernente il potenziamento del servizio Taxi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 05 febbraio 2007 sui criteri per la determinazione del fabbisogno dei servizi Taxi e NCC – L.R. 58/93;

Vista la nota, prot. N. 26558 del 20 marzo 2013, dell'Amministrazione Provinciale, acquisita al registro dell'Ente in data 22/03/2013 al prot. N. 14993/I, con la quale si evidenzia la necessità dell'aggiornamento al Regolamento Comunale alla normativa vigente anche al fine di poter procedere all'assegnazione di nuove licenze Taxi;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini il servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente, precedentemente adottato con Deliberazione Consiliare n. 4 dell' 11 marzo 2002, provvedendo altresì ad adeguare la relativa disciplina alla intervenuta normativa modificativa in *subiecta materia*;

Vista la nota prot. n. 13625 in data 19.03.2015, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 18 marzo 2015 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione del Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive, Socio Culturali Turistiche e Sportive e dato atto che non necessita del parere contabile atteso che non sono previsti, per gli effetti del presente atto, oneri finanziari a carico dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Preso Atto del parere favorevole reso dalle competenti commissioni consiliari III^a e IV^a riunite in seduta congiunta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri Zomparelli, Azzola, Di Tommaso e del Sindaco, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

Preso Atto che il Presidente, al termine del dibattito, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

Presenti n. 16 – Votanti n. 14 – Favorevoli n. 14 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 2 (Di Tommaso, D’Andrea);

Preso Atto dell’esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

D E L I B E R A

1. **Di Approvare** la premessa in narrativa;
2. **Di Approvare** il nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di Abrogare** ogni disposizione, in materia di disciplina del servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente, confliggente con quelle riportate nel regolamento che si approva con la presente deliberazione;

Successivamente, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l’immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 16 – Votanti n. 14 – Favorevoli n. 14 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 2 (Di Tommaso, D’Andrea);

Visto l’esito della votazione reso per l’immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di Dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000 N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio di trasporto
pubblico non di linea.**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 16/03/2015

IL DIRIGENTE
(dott. Giampiero NEGOSI)



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

**Regolamento Comunale per la Disciplina del servizio di
TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 DEL 21.04.2015

INDICE GENERALE

CAPO PRIMO

- Art. 1 DISCIPLINA NORMATIVA
- Art. 2 ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
- Art. 3 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI
- Art. 5 TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
- Art. 6 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
- Art. 7 COLLABORAZIONE FAMILIARE
- Art. 8 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

CAPO SECONDO

- Art. 9 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 11 CONTENUTI DEL BANDO
- Art. 12 PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
- Art. 13 COMMISSIONE CONCORSO
- Art. 14 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

CAPO TERZO

- Art. 15 RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 16 INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 17 VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 18 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 19 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- Art. 20 LUOGHI DI STAZIONAMENTO
- Art. 21 STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

CAPO QUARTO

- Art. 22 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
- Art. 23 TASSAMETRO E APPARECCHIO RICEZIONE GPS PER IL SERVIZIO DI TAXI
- Art. 24 PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE
- Art. 25 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
- Art. 26 TARIFFE

CAPO QUINTO

- Art. 27 PARZIALE RITIRO DEI TITOLI
- Art. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 29 REVOCA DEI TITOLI
- Art. 30 DECADENZA DEI TITOLI
- Art. 31 SOSPENSIONE DELLA CORSA
- Art. 32 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO
- Art. 33 RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO
- Art. 34 OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
- Art. 35 DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
- Art. 36 TURNI DI SERVIZIO TAXI
- Art. 37 VIGILANZA
- Art. 38 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 39 ENTRATA IN VIGORE
- Art. 40 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- Art. 41 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO PRIMO

ART. 1 - DISCIPLINA NORMATIVA

- 1) Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (*Nuovo Codice della Strada*), dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (*Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada*) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 15 Gennaio 1992 n° 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), dal D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572, dal D.M. 20 Aprile 1993, dalla L.R. 26 Ottobre 1993 n° 58 e ss.mm.ii..

ART. 2 – ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) I servizi Taxi e N.C.C. – definiti dagli artt. 1,2,3 della L. 15 gennaio 1992 n° 21 – provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto con funzione complementare ed integrativa rispetto ad altre forme di trasporto pubblico.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI

- 1) Il numero e il tipo dei veicoli delle autovetture da adibire al servizio di Taxi e N.C.C. sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
- 2) Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:
 - a) popolazione residente;
 - b) estensione territoriale;
 - c) intensità dei flussi turistici;
 - d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - f) numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.
- 3) Nella determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Provincia di Latina con deliberazione n. 12 del 05.02.2007;
- 4) Delle autovetture adibite al servizio di Taxi e N.C.C., almeno 1 (uno) per categoria devono essere attrezzate anche per il trasporto di persone con disabilità di particolare gravità, in esecuzione dell'art. 13 comma 2° della L.R. n° 58/1993.

ART. 5 – TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio.
- 2) Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992 n° 21 e dal presente Regolamento.
- 3) I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 delle Legge 15 gennaio 1992 n° 21.

ART. 6 - FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono:

- a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 Agosto 1985 n° 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
 - c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme simili previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono, in via esclusiva, l'attività di noleggio con conducente.
- 2) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 lettere b) e c), la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

- 1) I titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 8 – AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

- 1) I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
- 2) Il servizio di Taxi e di N.C.C. sono svolti secondo quanto disposto dagli artt. rispettivamente 3 e 5 della L.R. 58/93 e ss.mm.ii..

CAPO SECONDO

ART. 9 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio della Provincia di Latina (Legge Regionale n. 58/1993 art. 16);
 - b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - c) non aver trasferito altra licenza, nel caso di Taxi, o autorizzazione, nel caso di N.C.C., nei cinque anni precedenti;
 - d) non essere titolari di licenza Taxi rilasciata anche da altro Comune;
- 2) Sono fatti salvi i diritti di cumulo previsti dall'art. 8 della L. 21/92;
- 3) Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a ciclo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

ART. 10 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
- 2) Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- 3) L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 11 - CONTENUTI DEL BANDO

1) Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 21/92 – ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. saranno stabiliti nel bando di concorso.

ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO

- 1) Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata, una Commissione di concorso composta dal Dirigente del Settore competente con funzioni di Presidente, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comandante della Polizia Locale o loro delegati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo o da uno dei membri della Commissione.
- 2) La commissione opera come collegio perfetto.
- 3) La commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART. 14 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

- 1) La graduatoria ha validità di anni due dalla data di approvazione.
- 2) I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

CAPO TERZO

ART. 15 - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Entro 30 giorni gg. dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e della comunicazione degli estremi dei veicoli e dei relativi documenti di circolazione al fine del rilascio dei titoli per l'effettuazione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore.
- 2) Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sono rilasciate le licenze e le autorizzazioni ai candidati in possesso dei requisiti di Legge e di Regolamento.

ART. 16 - INIZIO E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio di Taxi e di N.C.C. entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Detto termine può essere prorogato con provvedimento del Dirigente per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
- 3) Prima dell'inizio del servizio, nel caso del Taxi, l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro omologato e relativo sigillo, oltre che dell'apparecchio ricezione dispositivo GPS comunicando al Comando di Polizia Locale le modalità di accesso alle informazioni di localizzazione (sistemi software, password ecc).

ART. 17 – VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata salvo revoca.

ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il limite di età pensionabile;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.
- 4) In caso di recesso degli organismi di cui all'art. 6 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 19 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del mezzo da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 nei sottoelencati casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annuali;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) per incarichi sindacali o pubblici elettivi.
- 2) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n° 230 e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
- 3) I titolari di autorizzazione N.C.C. quando si avvalgono di collaboratori e lavoratori dipendenti devono rispettare le norme di cui all'art. 9 bis della L.R. 58/93.

ART. 20 - LUOGHI DI STAZIONAMENTO

- 1) Il Sindaco determina i luoghi della città dove le autovetture debbano stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
- 2) Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
- 3) Gli organi di vigilanza preposti alla sorveglianza del servizio, nel caso debbano far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa, le autovetture sostanti o vietare del tutto la sosta.

ART. 21 – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

- 1) Sul luogo di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

CAPO QUARTO

ART. 22 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- 1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo. La cilindrata delle autovetture deve essere non inferiore a 1400 c.c, di immatricolazione non superiore a 10 (dieci) anni, dotate di marmitte catalitiche o adeguate all'utilizzo di tali dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come stabilito da apposito decreto del Ministero dei Trasporti.
- 2) Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato per l'indicazione del corrispettivo da pagare. L'esistenza di eventuali supplementi tariffari dovrà essere chiaramente leggibile dall'utente. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" stabilita dall'Ufficio comunale competente.
- 3) E' stabilito l'obbligo di adottare il colore bianco per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi, salvo diverse previsioni decretate dal Ministro dei Trasporti, ferma restando la possibilità, per i titolari di licenza già in servizio alla data di adozione del presente Regolamento, di continuare la propria attività con autovetture di diverso colore, fino alla loro sostituzione. La cilindrata delle autovetture deve essere non inferiore a 1400 c.c, di immatricolazione non superiore a 10 (dieci) anni, dotate di marmitte catalitiche o adeguate all'utilizzo di tali dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come stabilito da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, ed inoltre devono essere munite dell'apparecchio radio. Devono recare lo stemma municipale applicato sugli sportelli anteriori.
- 4) E' stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.
- 5) Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere a norma con le vigenti normative in materia inquinante.

ART. 23 – TASSAMETRO E APPARECCHIO RICEZIONE GPS PER IL SERVIZIO DI TAXI

- 1) Il tassametro deve essere omologato.
- 2) Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
- 2) Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista, sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
- 3) Il tassametro è sottoposto a verifica per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
- 4) Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
- 5) E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
- 6) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente l'utente e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

- 7) Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio tecnico comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
- 8) E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.
- 9) Ogni autovettura dovrà esser munita di apparecchio ricezione GPS.
- 10) Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dall'Ufficio Tecnico comunale che, a tal fine, può avvalersi della collaborazione della Polizia Locale.

ART. 24 – PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

- 1) L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
- 2) La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

- 1) Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all'ammissione al servizio e poi, una volta l'anno, come previsto dalle normative vigenti, a verifica presso l'Ufficio Provinciale della Direzione Provinciale della M.C.T.C., (art. 80 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285; art. 238 del regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni).
- 2) Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di funzionalità, conservazione e di decoro, previa verifica della Polizia Locale, si provvederà alla sospensione dell'esercizio dell'attività consentito dell'autorizzazione comunale rilasciata, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 29.

ART. 26 - TARIFFE

- 1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
- 2) La tariffa per il servizio Taxi è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico all'interno delle autovetture in modo visibile. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato di cui al precedente art. 23.
- 3) Con delibera di Giunta Comunale sono fissate, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 20/04/1993, le tariffe minime e massime da applicarsi per il servizio di Taxi.

CAPO QUINTO

ART. 27 - PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

- 1) I titoli autorizzatori per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea possono essere parzialmente ritirati con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà adottata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento.

ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R. 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente.
- 2) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la sospensione del titolo posseduto da un minimo di tre ad un massimo di novanta giorni. La stessa sanzione

amministrativa si applica per il sostituto alla guida. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente.

ART. 29 - REVOCA DEI TITOLI

- 1) L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene revocata:
 - a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio, indicati all'art. 9;
 - b) qualora nella revisione di cui all'art. 25 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - c) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
 - d) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe o per altre gravi mancanze, qualora venga accertata la responsabilità o la negligenza abituale del concessionario il servizio;
 - e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
 - f) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione della licenza per il servizio di Taxi e di N.C.C. secondo le modalità del presente art. 29.

- 2) La revoca è disposta dal Dirigente dell'Ufficio competente secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.

ART. 30 - DECADENZA DEI TITOLI

- 1) L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene a decadere:
 - a) per mancato inizio del servizio entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare dell'autorizzazione;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
 - d) per fallimento del titolare;
 - e) per cessione della disponibilità dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 60 giorni;
 - f) per morte del titolare salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

- 2) La decadenza è pronunciata dal Dirigente entro giorni 30 (trenta) dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, decorrenti dal momento della effettiva cognizione dal parte dell'ufficio.

- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informata la Provincia e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 31 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

- 1) Qualora, per avarie dell'autoveicolo adibito al servizio di Taxi e di N.C.C. o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, gli utenti hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri e/o tassametro e la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 32 - DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO

- 1) Quando gli utenti, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo in servizio pubblico non in linea, il conducente può concordare le somme da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 33 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

- 2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 34 - OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

- 1) I conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere comunque un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa e ogni variazione inerente il titolo rilasciato e l'attività esercitata;
- c) rispettare ed assolvere agli obblighi sulle condizioni di trasporto secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;
- d) curare che il contachilometri e il tassametro funzionino regolarmente;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, all'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- g) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento;
- h) agevolare e favorire l'accesso all'autovettura a tutte le persone, specialmente alle persone disabili con il proprio diretto intervento.

ART. 35 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

- 1) Ai conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è fatto divieto di:

- a) esercitare servizi particolari concordati con clienti o ad itinerari fissi;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza anche durante i periodi di sosta;
- c) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d) portare animali nell'autoveicolo;
- e) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella concordata nel caso previsto dal presente Regolamento, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta degli utenti o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- h) di fumare o mangiare durante la corsa;
- i) di mangiare, durante i periodi di sosta, all'interno del autoveicolo;
- l) di adibire l'autoveicolo alla vendita di merci su aree pubbliche ed al trasporto di oggetti ingombranti;
- m) di fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione.

ART. 36 - TURNI DI SERVIZIO TAXI

- 1) I turni del servizio di Taxi sono fissati dal Sindaco.

ART. 37 - VIGILANZA

- 1) La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Corpo di Polizia Locale ed ai funzionari della Provincia all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART. 38 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento viene adottato dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line Comunale nei termini previsti dallo stesso statuto Comunale.

ART. 40 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 1) In caso di nuove leggi e/o regolamenti di rango superiore, fino a quando questi non vengano recepiti, le disposizioni del presente regolamento contrastanti e/o incompatibili con quelle delle nuove leggi e/o regolamenti, debbono intendersi tacitamente abrogate e pertanto inapplicabili.

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Nel caso in cui nel Comune di Terracina non venga esercitato il servizio di Taxi potranno essere autorizzati i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., così come previsto dall'art. 11 comma 5 della L.21/92, allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi con conseguente determinazione delle tariffe per eventuali percorsi prestabili. Resta salvo l'obbligo in ogni caso della rimessa per il servizio di N.C.C. come previsto dal precedente art. 9 comma 3.
- 3) di abrogare ogni disposizione in materia di disciplina del servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente, confliggente con quelle riportate nel presente regolamento.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Junior Ranaldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23 APR 2015 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 23 APR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALBERTO D'ONOFRIO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE